

IN CASO DI SINISTRO

DENUNCIA DANNO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO		
La denuncia alla propria agenzia di assicurazione deve essere fatta entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. Per l'avversità GeloBrina la denuncia deve essere fatta entro le 36 ore (non tutte le compagnie)	Nella denuncia dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro	Dichiarare se intende richiedere la perizia, ovvero segnalare l'avversità per semplice memoria qualora ritenga che il danno non comporti il diritto all'indennizzo
Eeguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture	Non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto in "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"	Mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Culturale risultante nel Fascicolo Aziendale, il P.A.I. nonché tutti i documenti atti a dimostrare la resa della produzione

NB: L'inadempimento anche di uno solo di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo

ESECUZIONE DELLA PERIZIA		
<p>La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al fine di verificare lo stato delle colture; in tal caso il perito redigerà un apposito documento, o bollettino di constatazione, che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso; • per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva, tenendo conto che, per il calcolo della soglia, verrà comunque considerata l'intera produzione assicurata • per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, se dovuti ad avversità non assicurate 		<p>La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base alla resa assicurata ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di assicurazione</p>
<p>Al valore della produzione risarcibile vengono applicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali 	<p>Al valore della produzione risarcibile vengono applicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le centesime parti di quantità di prodotto perse per i danni provocati dalle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e il valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenuta in ogni partita (oppure alla resa assicurata ove questa sia inferiore a detto valore); 	<p>Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate con danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo ed eventuale scoperto</p>

IN CASO DI SINISTRO

Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta		
<p>Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è obbligato ad informare la Società a mezzo telegramma o fax o mail certificata</p>	<p>L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle due intere file di piante (escluse le piante di testata) che insistono al centro della partita assicurata per i prodotti cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane, vivai di piante arboree, colture erbacee e colture da seme - da una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, da una pianta per ognuno di essi (escluse le piante di testata) per i prodotti frutta, uva da tavola - dalle due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento per il prodotto uva da vino - dalle due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento per il prodotto pomodoro - da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata per tutti gli altri prodotti. <p>I campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'avversità e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al 3% della partita assicurata</p>	<p>Se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti secondo le norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno. L'Assicurato deve inviare, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione della perizia, copia della perizia alla Società a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata.</p> <p>Le spese di perizia sono a carico della Società.</p>

BOLLETTINO DI CAMPAGNA		
<p>I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna che deve essere sottoscritto dal perito stesso e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo</p>	<p>Eventuali deduzioni dal valore assicurato devono essere espresse per partita nell'apposito spazio, con la relativa causale e l'indicazione del valore residuo.</p>	<p>Tali deduzioni possono essere dovute a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eccesso di assicurazione: se la resa del prodotto assicurato è superiore a quella ottenibile - perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate; - prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile
<p>Il bollettino di campagna deve essere sottoscritto dal perito, sottoposto alla firma dell'Assicurato e trasmesso anche al Contraente</p>	<p>La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.</p> <p>In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia</p>	<p>Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, viene spedito anche al domicilio dell'Assicurato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Assicurato non si avvalga della richiesta di Perizia d'appello, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo</p>

IN CASO DI SINISTRO

NORME PARTICOLARI PER LA PERIZIA D'APPELLO

<p>L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti</p>	<p>Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e di conseguenza la richiesta si intende decaduta</p>	<p>La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista</p>
--	---	--

PERIZIA D'APPELLO

<p>L'Assicurato che non accetti le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, fermo restando il suo diritto di rivolgersi, in alternativa, all'Autorità Giudiziaria</p>	<p>La richiesta della perizia d'appello deve essere rivolta alla Direzione della Società mediante telegramma o fax o mail certificata, entro tre giorni (esclusi sabato e festivi) dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito in possesso dei requisiti</p>	<p>Entro tre giorni (esclusi sabato e festivi) dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito, dandone comunicazione all'Assicurato. Se la Società non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Convenzione</p>
<p>Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del Terzo perito</p>	<p>Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.</p>	<p>A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate</p>

MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO

<p>La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate</p>	<p>I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio</p>	<p>Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria</p>
---	---	--

IN CASO DI SINISTRO

DISPOSIZIONI DIVERSE

Anticipata risoluzione del contratto - Qualora una o più partite della coltura assicurata vengano danneggiate dalle avversità assicurate in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta, a mezzo telegramma, fax o mail certificata, alla Direzione della Società, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni (esclusi i festivi) dal ricevimento, indicare il provento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal perito incaricato. La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto. **(NON TUTTE COMPAGNIE – VERIFICARE CONDIZIONI POLIZZA)**

Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo

ATTENZIONE

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MA NON ESAUSTIVO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CHIAMARE IL CONDIFESA E CONSULTARE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E CONTATTARE IL VOSTRO ASSICURATORE

IMPORTANTE

IN FASE DI LIQUIDAZIONE, SE IL SOCIO NON E' CONVINTO DELLA PERIZIA,
E' SUO DIRITTO NON FIRMARE IL BOLLETTINO DI CAMPAGNA

IL BOLLETTINO DI CAMPAGNA, DOCUMENTO CHE RIPORTA LE RISULTANZE DELLA PERIZIA, E' **UN DOCUMENTO UFFICIALE: UNA VOLTA FIRMATO SI ACCETTA LA PERIZIA**

IL SOCIO, IN CASO DI CONTESTAZIONI, **HA DIRITTO DI SOSPENDERE LA FIRMA E CHIEDERE L'ASSISTENZA TECNICA DEL PROPRIO CONDIFESA**